

<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO</p> <p>ISTITUTO COMPRENSIVO FERENTINO 1° - Distretto n° 052</p> <p><u>Cod. Fisc.92064600601 - Cod. Mecc.FRIC83900B</u> Via Circonvallazione Ten. Alberto Lolli Ghetti MOVIM s.n.c. ☎ e fax: 0775/396601 - ✉ pec: fric83900b@pec.istruzione.it ✉ e-mail: fric83900b@istruzione.it Sito web: www.istitutocomprensivoferentino1.gov.it</p>	 <p>A. S. 2018-2019</p>
--	---

Circ. nr 36

Ferentino, 16/11/2018

**AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI**

**Area riservata sito web docenti e Ata
Area sito web rapporti scuola-famiglia
Atti**

OGGETTO: Applicazione della normativa contro il fumo.

La Legge 584 del 1975 e la Direttiva Ministeriale 14/12/1995, ancora in vigore, prevedono il divieto di fumare all'interno di determinati edifici tra cui le scuole di ogni ordine e grado. L'art. 4 del D.L. n.104 del 12 settembre 2013 ha integrato la disciplina vigente a tutela dei non fumatori (art. 51, L. n. 3 del 16 gennaio 2003), estendendo il divieto di fumo previsto per i locali chiusi anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Lo stesso articolo vieta altresì l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi.

Pertanto, si ribadisce che il divieto di fumare vige in tutti i locali o spazi, interni ed esterni, e nello specifico aule, atri, corridoi, scale, biblioteche, tutti i locali adibiti a laboratori, servizi igienici, palestre, spogliatoi, locali riservati al personale ATA o docente, spazi destinati a magazzini, archivi e deposito di sussidi e attrezzature, uffici di segreteria e presidenza, cortili, aree verdi esterne, spazi antistanti l'accesso ai plessi e ogni altro locale o altra area presenti all'interno e all'esterno di pertinenza degli edifici scolastici, comunque delimitati da recinzione.

La Circolare esplicativa del 28/03/01 emanata dal Ministero della Sanità ribadisce l'introduzione, all'interno di suddetti edifici, di un sistema di controllo/sanzione al fine di rendere operative le norme in vigore.

La Legge Finanziaria del 2001 (art. 52, comma 20- Legge 448/01) ha inasprito in modo rilevante le sanzioni per chi non ottemperi a tale divieto, in particolare:

- da 25 € a 250 €, per i trasgressori al divieto,
- da 200€ a 2.000 €, per i dirigenti che omettano di sorvegliare o che non predispongano un sistema di sorveglianza.

La finanziaria 2005 (L. 311/04, c. 189) ha ulteriormente aumentato del 10% l'importo delle sanzioni, non abrogando l'art. 16 della L. 689/81 che per i trasgressori ammette il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale. Pertanto, la sanzione pecuniaria minima ammonta a € 55,00.

Le figure abilitate a comminare la sanzione sono i responsabili di plesso, oltre al Dirigente Scolastico.

Il personale docente e ATA, gli allievi e le famiglie nonché educatori e altri addetti, a vario titolo operanti nell'istituto comprensivo, sono parte integrante nella gestione del sistema.

Per parte integrante si intende che chiunque ravvisi una violazione alla normativa in oggetto deve darne comunicazione al funzionario incaricato o al Dirigente scolastico.

Il personale scolastico e gli allievi che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.



DIRIGENTE SCOLASTICO
CLASSA ANGELA MARONE

Angela Marone

VIETATO FUMARE

Legge n. 584/1975

SANZIONI:

- I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00. L'importo è raddoppiato qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni (Art. 52, c. 20 L. 28/12/2001 n. 448).
 - Coloro cui spetta di curare l'osservanza del divieto, ove non ottemperino alle disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 (Art. 52, c. 20 L. 28/12/2001 n. 448). L'importo è aumentato della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b), della L. n. 584/1975.
- SOGGETTO PREPOSTO ALLA VIGILANZA DEL DIVIETO E L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI:
INSEGNANTE COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:**




DIRIGENTE SCOLASTICO
ANGELA MARONE
Angela Marone

VIETATO FUMARE

Legge n. 584/1975

SANZIONI:

- I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00. L'importo è raddoppiato qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni (Art. 52, c. 20 L. 28/12/2001 n. 448).
 - Coloro cui spetta di curare l'osservanza del divieto, ove non ottemperino alle disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 (Art. 52, c. 20 L. 28/12/2001 n. 448). L'importo è aumentato della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b), della L. n. 584/1975.
- SOGGETTO PREPOSTO ALLA VIGILANZA DEL DIVIETO E L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI:
INSEGNANTE COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: FOGLIETTA ROSA**



INSEGNANTE SCOLASTICO

INGHILA MARONE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FERENTINO 1° - Distretto n° 052

Cod. Fisc.92064600601 - Cod. Mecc.FRIC83900B

Via Circonvallazione Ten. Alberto Lolli Ghetti MOVIM s.n.c.

☎ e fax: 0775/396601 - ✉ pec: fric83900b@pec.istruzione.it

✉ e-mail: fric83900b@istruzione.it

Sito web: www.istitutocomprensivoferentino1.gov.it



A. S. 2018-2019

Circ. n. 37

Ferentino, 16/11/2018

Plesso _____

A tutto il Personale Scolastico

Consegnata a _____

All'Albo dei Plessi

Firma _____

Agli Atti

OGGETTO: Individuazione locali del Plesso ove vige il divieto di fumo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la L. n° 584/1975;
- Vista la Circolare Ministeriale della Sanità 28/03/2001 n° 4;
- Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Vista la L. 16/01/2003 n° 3 Art. 51.

INDIVIDUA

I seguenti locali ove vige il divieto di fumo: aule, atrio, corridoi, biblioteche e laboratori di ogni genere, servizi igienici, refettorio, palestra, spazi riservati al personale ausiliario o docente, spazi destinati a deposito sussidi e attrezzature, uffici di segreteria, Direzione Didattica e ogni altro locale o spazio presente negli edifici scolastici.



DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ANGELA MARONE